



**ASSOCIAZIONE INSIEME PER PISA**

*[Handwritten signature]*

**OGGETTO: assemblea straordinaria per modifica statuto**

Oggi Giovedì 10 Novembre 2022 alle ore 18 si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione presso il bar Lillj in via Bargagna – Pisa per approvare la modifica dello statuto- adeguamento al terzo settore.

Erano presenti Marco Riva, Fabio Cosci, Stefano Ghilardi, Antonio Gentilini, Francesco Rubini, Lorenza Michelotti, Gabriella Michelotti, Roberto Sbrana, Chiara Ghilardi, Fabrizio Cricco, Stefania Palatresi e Majlinda Sokai. In remoto Francesco Caleri e Vincenzo Tacito. L'Assemblea nomina Presidente Antonio Gentilini e segretario Fabio Cosci. Avendo raggiunto i 2/3 dei soci (numero 20) il Presidente dichiara l'Assemblea valida e da parola al Presidente dell'Associazione dott. Stefano Ghilardi.

Il Presidente illustra il nuovo statuto, come richiesto dal Comune di Pisa, leggendo tutti gli articoli specificando quelli modificati. Quindi dopo i passaggi di registrazione all'ufficio delle Imposte e comunicazione al Comune l'Associazione sarà iscritta all'albo delle associazioni del terzo settore. Spese previste, salvo diverso parere dell'ufficio delle imposte 200,00 euro.

L'Assemblea quindi approva all'unanimità.

Non avendo niente altro da discutere il Presidente Antonio Gentilini chiude la riunione alle ore 19,20.

Pisa 10 Novembre 2022

IL Presidente Antonio Gentilini

il Segretario Fabio Cosci

*[Handwritten signature of Antonio Gentilini]*

# ASSOCIAZIONE INSIEME PER PISA

## associazione di promozione sociale, ente del terzo settore

### Statuto

**Art.1.** E' costituita L'Associazione culturale **INSIEME PER PISA**aps -ets.E' una libera associazione, apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro,regolata a norma del titolo i cap.III art.36e segg.del codice civile, nonché del presente statuto.

**Art.2** L'Associazione, persegue i seguenti scopi:

valorizzare la storia e il patrimonio culturale ed artistico della città di Pisa, nonché di tutelare e diffondere i valori di civiltà legati a Pisa e alla sua storia.

Senza scopo di lucro nello svolgimento a favore degli associati, dei loro familiari nonché di terzi.

**ART.3** L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, promuove varie attività. In particolare:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche (concerti) o ricreative di interesse sociale incluse anche editoriali di promozione e diffusione della cultura
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, sociale e religioso
- organizzazione di spettacoli anche per persone disabili.

**ART.4** L'Associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali.

**ART.5** L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

**ART.6.** Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

**ART.7.** Tutti i soci maggiorenni, nonché minorenni (questi deve essere esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale) hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

**ART. 8.** Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Beni mobili e immobili;
- Contributi;
- Donazioni e lasciti ereditari;
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia delle finalità statutarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione, o la distribuzione, non siano imposte dalla legge.

Comunque tale patrimonio, comprensivo di ricavi e rendite e' utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie al fine del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART.9** L'anno finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la Sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**ART. 10** Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il collegio dei revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.

Sono obbligatori il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, il libro delle adunanze dell'organo di amministrazione e degli altri organi di controllo.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali dopo richiesta motivata al presidente.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri e da una relazione che illustra le poste di bilancio.

Il bilancio con ricavi rendite o entrate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma per cassa. Accompagnato da una nota integrativa.

**ART.11** L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, se regolare nel tesseramento.

E' convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria; in via straordinaria quando necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria (tempi di convocazione 7gg. E viene fatta per A/R o email o in remoto specificando i nomi) E' valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero di presenti.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario, che dovranno anche sottoscrivere il verbale finale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei revisori.
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo.
- Delibera sull'esclusione dei soci, rimandando ai probiviri la decisione finale.
- Delibera anche su una possibile fusione.
- Delibera inoltre su ogni atto di gestione ordinaria.

**Art.12-** L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione, e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in favore di altri ETS secondo quanto previsto dall'art.9 del d. lgs 117/2017.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la eventuale fusione con altre ETS, per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

La convocazione va fatta con preavviso di almeno 7 giorni tramite Raccomandata a/r, con avviso via email, o anche in remoto specificando nome e cognome. I relativi verbali sono sempre a disposizione dei soci su richiesta.

**ART.13.-** Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

**ART.14.-** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti del C.D.;
- su richiesta motivata e scritta da almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrate relative al periodo di un anno.
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- Stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, che sarà a disposizione dei soci.

**ART. 15. -** Il Presidente rimane in carica 3 (tre) anni ed è il legale rappresentante. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

**ART. 16.-** Il Collegio dei Revisori è composto da 1 (uno) a 3 (tre) soci, eletto/i dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Rimane in carica 3 (tre) anni.

**ART. 17. -** Il Collegio dei Probiviri è composto da 1 (uno) a 3 (tre) soci eletti in assemblea, dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulla decisione di espulsione, sui dinieghi di ammissione e su vari richiami.

**ART.18.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito organismo di controllo di cui all'art.45 co. 1 del

D. lgs 117/2017. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto art. 9 D. lgs. 117/2017.

**ART. 19.** Tutte le cariche elettive sono gratuite.

**ART. 20.** In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- Richiamo;
- Diffida;
- Espulsione dall'Associazione.

I soci possono ricorrere per scritto contro il provvedimento entro 30 giorni al collegio dei probiviri.

**ART. 21.** Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia ETS (e in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. Mm. ii) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.